

REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 14 giugno 2010 composta da:

Bruno PROTA	Presidente relatore
Diana CALACIURA TRAINA	Consigliere
Aldo CARLESCHI	Consigliere
Giovanni ZOTTA	Consigliere
Riccardo PATUMI	Referendario
Giampiero PIZZICONI	Referendario
Tiziano TESSARO	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con

deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3", ed in particolare l'art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla delibera n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Costa di Rovigo (RO) con nota n. 6283 del 12.5.2010, acquisita al prot.C.d.c. n. 4131/2010;

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione di controllo n. 65/2010 del 1° giugno 2010 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore, Pres. Bruno Prota

FATTO

Il Comune di Costa di Rovigo, con la nota a firma del Sindaco sopra indicata, ha posto il seguente quesito.

Premesso che ai sensi dell'art. 1, comma 562, L. 296/96, gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno (ovvero i comuni con meno di 5.000 abitanti, come nella fattispecie) devono sostenere spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, pari al corrispondente ammontare

dell'anno 2004;

Che nel conteggio sono esclusi gli oneri relativi agli incrementi (meglio: rinnovi) contrattuali;

Considerato, altresì, che il D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2008, n. 133, ed in particolare l'art. 76 comma 5, in aggiunta all'obbligo di contenimento delle spese di personale, ha previsto l'obbligo di ridurre l'incidenza percentuale di tali spese rispetto al complesso delle spese correnti, con prioritaria attenzione per le dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa;

Ciò premesso si chiede se:

le risorse decentrate stabilite dall'art. 8 comma 2 del CCNL 11.4.2008 di integrazione al fondo annuale 2008, possano essere erogate al personale, dal momento che detta spesa è espressamente ed esaustivamente regolamentata per gli enti in sede di contratto collettivo.

In tal caso infatti il Comune, non disponendo di alcuna discrezionalità in merito, non dovrebbe considerare tale incremento tra le spese di personale, ai fini del rispetto delle leggi citate in premessa. Tali somme unitamente alle risorse variabili previste per il 2009 dal CCNL 31.7.2009, sono a tutt'oggi accantonate e non erogate al personale dipendente del Comune di Costa di Rovigo in quanto l'operazione comporterebbe un ulteriore superamento della spesa storica dell'anno 2004, già lievemente superata per la copertura del posto di Segretario Comunale, nel

2004 presente soltanto a scavalco.

DIRITTO

In via preliminare, va accertata l'ammissibilità della richiesta di parere formulata dal Comune di Costa di Rovigo ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003.

Sotto il profilo soggettivo la richiesta è senz'altro ammissibile in quanto proviene dall'organo politico di vertice e rappresentante legale dell'ente ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Quanto ai presupposti oggettivi – e in particolare alla attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica – il quesito verte sulla ricomprensibilità o meno delle spese per la contrattazione integrativa nell'ambito degli incrementi (rinnovi) contrattuali che vanno esclusi dal computo delle spese di personale e, perciò, attiene all'interpretazione ed applicazione di norme strettamente connesse alla contabilità e finanza pubblica.

Venendo al merito, va ribadito che l'art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006 dispone che gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno (comuni con meno di 5.000 abitanti, come nel caso segnalato) devono sostenere spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, pari al corrispondente ammontare dell'anno 2004.

Nel caso specifico – fa presente il Comune – già oggi la spesa storica dell'anno 2004 è lievemente superata per la copertura del

posto di segretario comunale, nel 2004 presente soltanto a scavalco.

Qualora venissero erogate al personale le risorse decentrate stabilite dall'art. 8, comma 2, del CCNL 11.4.2008 di integrazione al fondo annuale 2008 unitamente alle risorse variabili previste per il 2009 dal CCNL 31.7.2009, - a tutt'oggi accantonate - tale operazione comporterebbe un ulteriore superamento della spesa storica dell'anno 2004 in contrasto con quanto stabilito dal citato art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006.

Chiede quindi il Comune se per superare l'ostacolo non sia possibile equiparare tali spese agli oneri relativi ai rinnovi contrattuali che - come detto - vanno esclusi dal computo delle spese di personale ai fini del confronto con la spesa sostenuta nel 2004. E ciò per la considerazione che le risorse decentrate di cui trattasi sono espressamente ed esaustivamente regolamentate per gli enti in sede di contratto collettivo: in tal caso, infatti, il Comune, non disponendo di alcuna discrezionalità in merito, non dovrebbe considerare tale incremento tra le spese di personale ai fini del rispetto delle leggi più volte citate.

La Sezione non ritiene di poter condividere tale tesi.

Ed invero (si confronti in proposito, anche la circolare del MEF n. 9 del 17.2.2008 ancora attuale sul punto) le componenti della spesa da considerare per la determinazione della base di calcolo da riferire al 2004 sono costituite dalle retribuzioni lorde, trattamento fisso ed accessorio, corrisposte al personale

dipendente.

Ai fini della corretta determinazione della base di calcolo, occorre poi prendere in considerazione l'importo a consuntivo (impegni di spesa) relativo alle voci di spesa dell'anno 2004, da cui vanno detratti gli emolumenti per arretrati relativi ad anni precedenti conseguenti al rinnovo di contratti collettivi nazionali di lavoro.

Così come, per quanto concerne la spesa di competenza di ciascuno degli anni successivi, essa va considerata al netto degli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti dopo l'anno 2004.

Che tra tali spese da escludere non possano essere ricomprese le risorse decentrate in discorso, è, innanzitutto, comprovato dal fatto che – pur essendo regolamentate dai contratti collettivi nazionali che pongono condizioni e limiti - esse non sono fissate con valenza generale e vincolante per i dipendenti dei vari comparti di guisa che gli enti locali non possano influire sulla loro spettanza ed entità sotto il profilo quantitativo.

D'altro canto, che il legislatore non abbia inteso escludere dal calcolo gli incrementi contrattuali su risorse decentrate è dimostrato dal fatto che come ricordato anche dalla amministrazione – il D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, e in particolare l'art. 76, comma 5, in aggiunta all'obbligo di contenimento delle spese di personale, prevedeva l'obbligo di ridurre l'incidenza percentuale di tali spese rispetto al complesso delle spese correnti, individuando prioritariamente le

dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa (cfr., anche sul punto, l'art. 14, comma 7, punto 1 lett. c del D.L. n. 78/2010).

Del tutto contraddittorio, apparirebbe, pertanto, sostenere, da un lato, che gli incrementi contrattuali su risorse decentrate vanno esclusi dal conteggio per la determinazione della spesa e che, dall'altro, essi rappresentano la fonte di spesa privilegiata su cui rivolgere l'attenzione per ridurre la spesa medesima ai sensi dell'art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006 e delle successive e sempre più restrittive leggi che si sono occupate dell'argomento.

Conclusivamente, ritiene la Sezione che le spese di cui trattasi vadano considerate incrementalmente della spesa complessiva ai fini del rispetto delle leggi in precedenza citate.

PQM

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto rende il proprio parere nei termini sopra esposti.

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Costa di Rovigo (RO).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 14 giugno 2010.

Il Presidente relatore

Dott. Bruno PROTA

Depositato in Segreteria il 16/06/2010

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

(Dott.ssa Raffaella Brandolese)